

CONVENZIONE PER LA UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO - (CAT. D1) DEL COMUNE DI PATU', AI SENSI DELL'ART 14 DEL CCNL, COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, DEL 22.1.2004.

tra:

il Comune di Patù (LE), rappresentato dal Sindaco pro tempore GABRIELE ABATERUSSO a ciò autorizzato con atto di G.C. n. 49 del 30.06.2016;

e il Comune di Morciano di Leuca (LE), rappresentato dal Sindaco pro tempore LUCA DURANTE a ciò autorizzato con atto di G.C. n. 74 del 30.06.2016;

e

Premesso

- che l'art.14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che gli enti locali possano utilizzare, con il consenso del personale interessato, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- che le Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Patù, del Dott. Giovanni Cassiano, Istruttore Direttivo - Cat D1, dipendente in forza al Comune di Patù, in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli Enti, data la sussistenza dell'interesse reciproco a conseguire un' economica gestione delle risorse;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Il Comune di Morciano di Leuca utilizzerà per n. 18 ore settimanali del tempo lavoro, ai sensi dell'art. 14 del CCNL, Comparto Regioni ed autonomie locali, del 22.1.2004, IL dipendente del Comune di Patù Dott. Giovanni Cassiano Istruttore Direttivo (Cat. D1), Responsabile dell'Area Amministrativa;
2. I Comuni di Patù e Morciano di Leuca concordano lo svolgimento del servizio in base al contemperamento delle esigenze di entrambi gli Enti, determinando, in accordo con il personale interessato, le concrete modalità di svolgimento del servizio (giornate di presenza nei rispettivi Comuni, ripartizione dell'orario di lavoro tra i due Comuni ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale), purché venga rispettato il limite delle 18 ore settimanali.

3. Il rapporto di lavoro del personale distaccato è gestito dal Comune di Patù, titolare del rapporto stesso.

Art. 2

1. La presente convenzione decorre dal 01.07.2016 e fino al 31.12.2016.
2. La convenzione potrà essere sciolta per mutuo consenso, in qualunque momento ed anche prima della sua fisiologica scadenza, dai rispettivi organi comunali, ovvero a richiesta di uno solo di essi. In tale fattispecie lo scioglimento della convenzione avrà decorrenza dalla data concordata ovvero laddove avvenga unilateralmente decorsi 7 giorni dalla comunicazione effettuata dal Comune richiedente.

Art. 3

1. Il trattamento giuridico ed economico del Dott. Giovanni Cassiano è determinato sulla base delle norme contenute nel citato art. 14 del CCNL, Comparto Regioni ed autonomie locali, del 22.1.2004.
2. L'indennità di posizione organizzativa goduta dal Dott. Giovanni Cassiano sarà stabilita, per il periodo di durata della convenzione, dal Sindaco del Comune di Patù di concerto con il Sindaco del Comune di Morciano di Leuca, sino alla concorrenza della misura massima stabilita dal CCNL EELL. La relativa spesa sarà ripartita nella misura di seguito indicata.
3. L'indennità di risultato sarà stabilita, per il periodo di durata della convenzione, sulla base di un accordo dei Sindaci di entrambi i Comuni convenzionati, previa valutazione dei rispettivi NDV.
4. La spesa relativa al trattamento economico fondamentale della Dott. Giovanni Cassiano sarà ripartita tra i due Comuni in proporzione al tempo di lavoro prestato dalla stessa nei relativi Enti.
5. Il Comune di Patù erogherà tutte le competenze economiche spettanti al suddetto dipendente comprensive di oneri riflessi. Il Comune di Morciano di Leuca rimborserà al Comune di Patù la quota di spesa a proprio carico entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso degli emolumenti erogati.
6. Non sono soggette a riparto e restano interamente a carico del Comune interessato, che quindi dovrà provvedere al relativo pagamento, le spese per missioni o trasferte svolte dal suddetto dipendente nell'interesse del singolo Comune, gli emolumenti derivanti dall'affidamento di incarichi aggiuntivi attribuiti dai singoli Comuni che vanno a gravare sui singoli bilanci comunali.

Articolo 4

Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni, nonché alla normativa vigente.

